

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 7, 8 e <i>passim</i>
RAVASIO (DC)	11
SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	7, 8, 9 e <i>passim</i>
VISCO (PDS)	7, 9

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento relativo al Mediocredito centrale e alle Casse di credito artigiane. Nella giornata odierna svolgerò soltanto la relazione e, se lo riterrete opportuno, darò la parola al Governo per osservazioni di carattere generale.

D'altra parte, poichè la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere, non potremmo comunque procedere nella discussione del provvedimento.

Come ho già detto, svolgerò io stesso la relazione sul disegno di legge conformemente al fatto che alla Camera dei deputati il Presidente della Commissione di merito ha svolto questo stesso compito. Ho ritenuto di adeguarmi a questa particolare prassi.

Come tutti sapete, la prima parte del provvedimento è la reiterazione della legge n. 218 del 1990 (cosiddetta legge Amato) per cui non entrerò nel merito di tale reiterazione perchè l'argomento è stato ampiamente commentato e discusso. Osservo solo che la proroga si rende necessaria e se vogliamo anche opportuna per due ragioni, innanzi tutto perchè la legge Amato, mentre ha avuto molti effetti per quanto riguarda la privatizzazione delle forme giuridiche degli enti bancari, ha avuto finora scarsi effetti per quanto riguarda l'aspetto relativo ai processi di accorpamento, concentrazione e così via, che erano largamente attesi dall'opinione pubblica e lo sono ancora di più in relazione alla sfida cui il nostro sistema bancario è sottoposto nella nuova fase europea.

C'è poi un'altra osservazione da fare e cioè che la normativa bancaria è profondamente cambiata. Oggi vi è la «Banca universale», vi sono prospettive, quindi, che si aprono al sistema bancario. E perciò se prima potevano non esservi motivi per fare operazioni di concentrazione, attualmente questi motivi si stanno creando. D'altra parte si tratta di un problema che può essere ripreso in sede di esame degli emendamen-

ti. Si presentano, comunque, anche dei motivi per recedere da operazioni di scorporo che erano state compiute precedentemente, cioè quando la Banca universale ancora non esisteva e quindi si cercavano delle formule per poter svolgere le varie attività dei gruppi polifunzionali che adesso, più economicamente, si possono svolgere con una entità unica.

Ciò detto, senza entrare nel merito di figure giuridiche già conosciute - fusioni, trasformazioni e conferimenti -, devo notare che la volta scorsa non ci furono problemi di copertura da parte delle competenti Commissioni bilancio di Camera e Senato, nè ovviamente li sollevò il Governo. Noi aspettiamo che la Commissione bilancio esprima il suo parere e presumiamo che sarà conforme a quello espresso precedentemente; diversamente dovrebbero spiegarcene i motivi. Comunque, non si tratta di una nostra competenza, per cui mi limito a osservare che questo problema l'altra volta fu risolto «pacificamente» affermando che per queste operazioni non vi erano questioni di copertura. Però, se si estendesse l'ambito, potrebbero presentarsi problemi che precedentemente non esistevano o non si riteneva che esistessero.

Vi è un solo problema su cui, sentito anche il Governo, ritengo come relatore di richiamare l'attenzione e relativamente al quale ho il proposito di presentare un emendamento. Questo provvedimento ha una data molto precedente rispetto a quella in cui oggi discutiamo, pertanto il termine del 31 dicembre 1993 per la delibera dei provvedimenti relativi agli atti di fusione, trasformazione e conferimento era allora sensato. Noi non abbiamo nessun obbligo e nessuna possibilità di varare un provvedimento di questa natura in una settimana perchè la nostra prassi - che voglio rispettare - consiste nel chiedere ai colleghi se intendono presentare emendamenti e porre allo scopo un termine equo. È necessario del resto recepire alcune novità in materia dovute al fatto che sono cambiate nel codice civile alcune normative tributarie. Il termine del 31 dicembre 1993 non va più bene e proporrei pertanto due modifiche: una per chiarire un dubbio e l'altra per risolvere il problema dei termini. Propongo quindi di spostare il suddetto termine al 31 marzo dell'anno prossimo, solo di un trimestre, per evitare che le dilazioni eccessive inducano questi enti a comportarsi come «l'asino di Buridano». Molti di essi infatti non fanno nessuna scelta e quindi dobbiamo porgli un termine. In secondo luogo propongo di precisare, alla fine del primo comma dell'articolo 1, dove si dice «deliberati entro il 31 dicembre 1993», «deliberati dai consigli di amministrazione». Diversamente il termine «deliberati» sarebbe ambiguo perchè ci sono due riferimenti possibili tra i tanti che hanno particolare valore giuridico; la delibera del consiglio di amministrazione e quella dell'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria è soggetta a termini. E in più è soggetta a tutte le condizioni che la vigilanza può porre riflettendo su queste tematiche, le quali non riguarderanno tanto l'an, quanto le modalità specifiche di contenuto di atti complessi. Vi sono importanti organismi che potrebbero trasformarsi, come ad esempio il Monte dei Paschi di Siena, e quindi non si può pretendere che la vigilanza della Banca d'Italia operi «a tamburo battente».

Il termine «deliberati» secondo il Ministero sottintendeva già «dai consigli di amministrazione». Per me tuttavia non si è sicuri finchè non lo si scrive; vorrei pertanto che il concetto venisse esplicitato per far capire che conta la volontà dell'Istituto. Gli organi ulteriori che sono i proprietari, pubblici nella gran parte dei casi, decideranno in seguito. Noi poniamo il termine del 31 marzo come quello entro il quale gli organi che gestiscono l'Istituto devono approvare la delibera.

Propongo quindi queste modifiche per consentire, da un lato, che i soggetti in esame facciano le operazioni entro un termine non troppo dilazionato, dall'altro lato che gli organi di vigilanza abbiano a disposizione il tempo che legittimamente ritengono opportuno per controllare queste delibere che poi vanno esaminate dalle assemblee. Voglio ricordare comunque che esiste anche un termine finale, fissato al 31 dicembre 1994, per usufruire delle agevolazioni.

Non ritengo invece di suggerire l'unificazione dei due termini perchè, ripeto, sarebbe troppo dilatorio ed è invece necessario che gli istituti in questione si decidano ad operare una scelta.

Non so quando il Parlamento riuscirà a deliberare il provvedimento, ma cadremmo nel ridicolo lasciando il termine indicato perchè vi è la concreta possibilità di arrivare a gennaio per l'approvazione di questo testo.

Ad esclusione del parere sugli emendamenti che i colleghi della Commissione vorranno presentare, come relatore non ho altro da aggiungere sull'articolo 1 oltre a quanto detto e che ritengo sia condiviso dall'autorità tutoria di questi enti, il Tesoro, che spesso ne è anche il proprietario.

L'articolo 3, invece, concerne le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane e stabilisce che tali società (perchè si dà per inteso che si deliberino le trasformazioni di cui all'articolo 1) succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di legge o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche alla istituzione di distinti organismi deliberativi e di separate contabilità. Si aggiunge poi che vi sono delle convenzioni che determinano i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

A mio parere l'espressione «provvedimenti agevolativi» non è delle più felici nel clima della Comunità economica europea. Comunque è stata approvata dalla Camera dei deputati e si trova anche nella nuova normativa bancaria da noi approvata. Spesso non si tratta di vere agevolazioni, che non sarebbero consentite nella Comunità europea salvo che per imprese di minori dimensioni e a certe condizioni. Si tratta di misure di credito speciale o specializzato. Comunque il termine «agevolativo» è usato nella normativa bancaria e si riferisce alle varie leggi speciali di cui è difficile capire se abbiano o no contenuto agevolativo per il semplice fatto che - sia detto senza offesa per i banchieri - in Italia abbiamo la disgrazia di avere un differenziale di costo del denaro per cui molte volte l'agevolazione consiste nel portare

il costo del nostro denaro a livello internazionale. Gli stessi buoni che sta emettendo il nostro Tesoro, gli Eurobonds, trentennali hanno uno *spread* rispetto ai mercati internazionali proprio perchè noi abbiamo questa particolarità. Quindi il termine «agevolativo» si riferisce magari all'Italia ma non all'aspetto internazionale. Non propongo, comunque, modifiche al riguardo perchè si tratta di un termine tecnico che è entrato nella nostra legislazione.

Il secondo comma dell'articolo 3 dice che le convenzioni di cui all'articolo 1 possono prevedere che l'ente creditizio al quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altri enti creditizi per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

Ci sono poi norme secondarie sui privilegi e le garanzie che conservano il loro grado e la loro validità nonostante le trasformazioni, nonchè le disposizioni per cui fino alla stipula delle convenzioni si applicano le disposizioni vigenti.

Detto questo, vengo al tema più delicato dell'articolo 2. Al terzo comma dell'articolo, per quanto riguarda l'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito delle imprese artigiane, per tali enti si conservano le funzioni tramite convenzioni che verranno stipulate con lo Stato in relazione appunto alle loro specializzazioni. Si dice giustamente che essi devono perseguire le finalità degli enti originari. Se così non fosse, tra l'altro non avrebbe senso l'articolo su cui prima mi sono soffermato. Però successivamente viene usata una frase che determina una certa contrapposizione: «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane». Ora, a parte il fatto che questa frase dovrebbe essere spezzata con un «rispettivamente» per evitare la curiosa impressione che l'Artigiancassa debba operare per le piccole e medie imprese oltre che per le imprese artigiane e che il Mediocredito centrale acquisisca una specializzazione artigiana, si è creata una sorta di confusione rispetto al rinvio agli statuti. La norma sulle convenzioni - di cui all'articolo 3 - a questo punto sarebbe priva del giusto «attaccapanni». Invece di avere due o tre ganci ne avremmo uno solo polivalente che non si sa quale significato potrebbe avere. Tale dizione è di per sè non chiara per cui dovrebbe essere sviluppata.

Per non scrivere cose complicate e per evitare il contrasto che ne verrebbe per il fatto che alcune convenzioni sicuramente non riguardano l'interesse delle piccole e medie imprese (per esempio, per quanto riguarda le esportazioni corriamo il rischio di addentrarci in un «inghippo burocratico» se si fa il credito all'*export*), mi sembra che il credito all'esportazione vada visto in questa sua veste particolare. Siccome lo statuto del Mediocredito centrale prevede una serie di norme abbastanza dettagliate in merito a quello che l'istituto stesso può e non può fare, suggerirei di scrivere: «operando prevalentemente nell'interesse, eccetera», in modo da non dover sviluppare tutto, rimanendo chiaro che l'oggetto sociale previsto dagli statuti è ciò che regola l'attività. Gli statuti già stabiliscono che questi enti hanno delle

specializzazioni. Tale normativa è importante perchè serve ad evitare che questi istituti diventino banche universali che fanno di tutto.

Il riferimento agli statuti implica che tali enti conservano le loro funzioni originarie limitate a certe attività. Lo statuto, nel caso dell'Artigiancassa, specifica che si fa riferimento solo agli artigiani. Nell'altro caso si parla di infrastrutture di varia natura che in effetti sono finalizzate molto di più alla piccola e media impresa che alla grande, ma senza una rigidità di espressione e comunque impedendo l'universalità. Mi è venuto perfino il dubbio che con questa frase - che nelle ultime tre righe distrugge o mina il riferimento agli statuti - gli enti diventerebbero banche universali, sia pure per le piccole e medie imprese e per le imprese artigiane, cosa che non si vorrebbe realizzare: altrimenti non avrebbero senso le convenzioni che vengono loro affidate. In altre parole vale il detto del diritto romano: «*cuius commoda eius incommoda*».

Se questi enti sono abituati a stipulare convenzioni che riguardano delle attività agevolative, si specializzino in queste e non cerchino di cogliere l'occasione fortunata di essere gli erogatori delle agevolazioni per svolgere anche altre attività, perchè allora dovremmo consentire tali convenzioni a tutti. Invece è funzionale immaginare che ci siano enti specializzati in questo settore. Stiamo sempre più andando verso una economia di mercato, di banca universale, di privatizzazione anche del sistema bancario, ma è opportuno che esistano alcuni capisaldi di intervento pubblico e di specializzazione per evitare che si passi da un estremo all'altro: prima tutto era statalizzato, specializzato, adesso diventerebbe tutto universale e privatizzato, quindi nessuno si curerebbe più di nulla in particolare; e questo sarebbe un grave errore perchè gli altri paesi con cui ci confrontiamo vantano istituzioni specializzate e le fanno funzionare molto bene.

Noi, nel commercio estero, ci scontriamo con paesi agguerritissimi nella politica delle esportazioni. La Comunità economica europea, sia pure con la definizione restrittiva di media impresa, consente aiuti e interventi di sostegno a favore della piccola e media impresa e anche dell'artigianato. Tra queste imprese rientrano in larga misura le cooperative, per le quali la CEE, nell'ambito della piccola impresa, ha individuato delle particolari funzioni.

In Italia abbiamo problemi occupazionali e di riconversione per i quali la piccola e media impresa e le imprese artigiane sono estremamente importanti. Per lo sviluppo del Mezzogiorno è difficile vedere delle vie di uscita affidate alle grandi imprese o soltanto ad esse. Queste ultime riusciranno a funzionare se attorno fiorirà l'indotto di piccole e medie imprese, diversamente la FIAT di Melfi, per esempio, non riuscirà a funzionare in modo adeguato.

Quindi, abbiamo bisogno che queste istituzioni bancarie specializzate rimangano nella loro funzionalità e non si trasformino in banche generiche solo perchè privatizzate, per esigenze di dinamica gestionale, di modernizzazione, di efficienza, di riduzione dei costi. Sarebbe come perdere il bambino «buttando via l'acqua sporca».

Nonostante l'ansia di privatizzare tutto, ci sono alcuni istituti che hanno funzionato bene come enti pubblici ed altri che hanno funzionato malissimo come banche Spa, e non mancano i riferimenti concreti, per

cui non dobbiamo mitizzare la formula giuridica. Potremmo fare un elenco di banche private che sono fallite o quasi, oppure che hanno compiuto operazioni molto spregiudicate. Quindi non è detto che questa trasformazione debba avere risvolti sempre positivi.

VISCO. Mi sembra di non capire la portata di questa modifica per cui non ne vedo la necessità. Se si togliesse l'avverbio «esclusivamente» per inserire «prevalentemente» sembrerebbe che si voglia consentire a queste banche di allargare il loro ambito di azione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. No, perchè lì c'è l'oggetto sociale previsto negli statuti.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è un problema formale e sostanziale. Il termine «esclusivamente» fu sottovalutato alla Camera dei deputati perchè considerato come inserito in una norma manifesto; poi ci fu fatto osservare che anzichè essere una norma manifesto rischia di essere effettivamente vincolante ed operativa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma come si fa a dire che si conserva lo statuto quando quest'ultimo ha delle finalizzazioni diverse! Le esportazioni non sono necessariamente compito delle piccole imprese.

Vi è poi un altro aspetto: mentre il termine «piccola impresa» è definito dalla CEE, il termine «media impresa» è definito nei modi più diversi, a seconda delle dislocazioni. Per questo motivo, oltretutto, andremmo a cadere nell'indeterminatezza giuridica perchè abbiamo tante diverse definizioni della media impresa a seconda delle leggi speciali italiane e delle normative comunitarie. Il termine «esclusivamente» rappresenta solo un *escamotage* ma mi sembra inutile complicare le norme. Poichè, come dice l'onorevole Sacconi, lo scopo è quello di stimolare questi enti ad occuparsi prevalentemente delle piccole e delle medie imprese, come è nella loro tradizione e come è nelle intenzioni del Governo e della CEE, potremmo usare la parola «prevalentemente» al posto dell'altra «esclusivamente» ed avremmo risolto il problema che è sostanzialmente di indirizzo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, come spesso accade quando ci si trova ad esaminare provvedimenti in seconda lettura, vorrei concorrere al migliore esame del disegno di legge in discussione dando testimonianza della ragione di alcune disposizioni che sono nate nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei innanzitutto osservare che il Governo condivide l'approfondita relazione del Presidente e le sue osservazioni che non sono sostanzialmente in contrasto con quanto detto nel corso del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento. Esse infatti trovano un preciso riferimento in elementi oggettivi, come la proroga della data di cui il Presidente ha parlato, o come la definitiva approvazione del decreto legislativo contenente il cosiddetto testo unico sul sistema bancario che pone alcuni problemi di recepimento, nella normativa che

andiamo ad approvare, delle ulteriori possibilità di riorganizzazione che il sistema bancario oggi ha a disposizione.

Vorrei anche io sottolineare, come ha già fatto bene il Presidente, che la proroga non nasce soltanto per la primitiva operazione di conferimento. Infatti sono ben pochi i casi per cui ciò non è accaduto: il più noto è il Monte dei Paschi di Siena, a cui si aggiunge qualche piccolo istituto per il quale la primitiva operazione non è stata realizzata, volendosi realizzare in uno anche operazioni di fusione o comunque di più complessa riorganizzazione.

Sostanzialmente, quindi, il sistema si è quasi tutto trasformato e le aziende di credito oggi sono organizzate in società per azioni; non c'è dubbio però che la finalità prevalente della legge Amato consiste nella riorganizzazione del sistema non solo in concentrazioni ma anche in più razionali moduli organizzativi delle diverse attività esercitate da un gruppo bancario. Questo tipo di processo di riorganizzazione è solo in parte o quasi per nulla avvenuto.

Si tratta, come dicevo, di creare concentrazioni - esigenza molto evidente data la struttura dell'offerta di prodotti e di servizi finanziari nel nostro sistema - ma anche di riorganizzare in gruppi verticali (come sono descritti nei documenti della Banca d'Italia) ciò che spesso era invece organizzato attraverso partecipazioni orizzontali, tali da non porre in capo ad un'unica guida quella gamma ampia di prodotti e di servizi che oggi sono consentiti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo è compreso nella parola «trasformazione»?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Può sorgere ancora qualche problema a questo riguardo, nel senso che, da un lato, la gamma di operazioni che dovrebbe originarsi può essere costituita dai residui conferimenti da parte dell'ente pubblico alla società per azioni, dall'altro lato, la più flessibile riorganizzazione derivante dal testo unico, come è stato detto, consente riaccorpamenti di scorpori che secondo la legge Amato e la disciplina polifunzionale ieri erano obbligatori. Pensiamo al caso della Banca nazionale del lavoro che nel passato aveva nel proprio seno sezioni speciali di credito per il medio e lungo termine: il gruppo bancario polifunzionale esigeva la loro uscita dall'azienda di credito per costituirsi in società separate esercenti il credito a medio e lungo termine. Oggi la banca universale consente di comprendere in un unico contenitore anche tali e attività. Ciò non significa che questa sarà la scelta della BNL; faccio un'ipotesi: questa può essere la scelta che la BNL o altri istituti possono compiere sulla base di valutazioni che non saranno soltanto loro ma anche della Banca d'Italia e del CICR che dovranno approvare le trasformazioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo comporta un emendamento?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda scissioni e riaccorpamenti può essere necessario un chiarimento anche perchè lo stesso esame da parte della Camera dei deputati non scontava ancora la definitiva approvazione del testo unico.

La trasformazione è stata tradizionalmente intesa come sparizione dell'ente pubblico e sua sostituzione da parte di una società per azioni. È il caso della BNL.

VISCO. Quindi anche la fusione è una trasformazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Lei dice che per trasformazione si può intendere anche la scissione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che abbia ragione anche il senatore Visco, ma tradizionalmente la trasformazione fu intesa...

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il mio timore - conoscendo come sono fatti i funzionari del fisco - è che se non lo si spiega questi dicono che dal punto di vista fiscale, diversamente che dal punto di vista civilistico, per fusione si intende la fusione in senso stretto e non l'incorporazione, per trasformazione della natura giuridica, eccetera, questo è il modo con cui si ragiona.

Quindi se si concorda su questo è meglio spiegarlo, altrimenti rischiamo di avere delle controversie tributarie.

SACCONI, *sottosegretario per il tesoro*. Vi è infine una casistica che dovremmo auspicare si sviluppi quanto più e che è invece la più resistente a prodursi, quella dell'integrazione tra banche locali contigue.

La Banca d'Italia ha più volte auspicato l'integrazione fra banche locali contigue per esaltare il localismo. Molto spesso la banca locale ha dimensioni troppo esigue per erogare i servizi e i prodotti finanziari più evoluti che il mercato locale richiede; il localismo andrebbe riportato ad una dimensione più adeguata secondo un mercato capace di servire una massa critica idonea al prodotto e al servizio qualificato. Ma la contiguità crea conflittualità, crea competizione fra interessi di diverso segno, e molto spesso la banca locale preferisce il patto mefistofelico con la grande banca lontana che dà un'illusione di lunga vita, in realtà perdendo inevitabilmente l'anima, perchè gradualmente quella banca locale viene svuotata della propria intelligenza legata a quel territorio, che non è soltanto intelligenza commerciale ma anche intelligenza di prodotti tarati sulle specificità di quella clientela. Tale specificità rende difficili le integrazioni perchè molto spesso la banca vicina è più grande e quella più vicina e ancora più grande. L'integrazione fra l'una e l'altra determinerebbe il comando dell'una sull'altra in base ai diversi apporti patrimoniali. Di qui l'idea di porre tra le fondazioni «la» o «le» banche comunque riunite, per fusione o per integrazione, una *holding* la cui funzione è quella di consentire la parità di possesso delle banche stesse; cioè la fondazione conferisce alla *holding* non tutto il proprio pacchetto azionario ma, con concambio di titoli della *holding* stessa, quella parte che consente un possesso paritario con le altre banche vicine.

Il senatore Scheda conosce bene questa problematica perchè tentò senza successo un'integrazione ambiziosa in tutta la Liguria e il Basso Piemonte. Il problema era quello di mettere diversi localismi in parità

di condizioni, senza che qualcuno potesse dire se l'operazione conveniva più a Genova e meno a La Spezia, più a Vercelli, eccetera. Anche questo è un caso che ovviamente dovrebbe essere approvato dalla Banca d'Italia; quindi non si tratta di scatole cinesi o di scatole artificialmente inventate per non so quali finalità, bensì di questioni funzionali alla costituzione di un gruppo di banche laddove si manifesti quel tipo di esigenza che prima ho descritto.

Ci sarebbe il problema di un conferimento di azioni che sia funzionale alla costituzione di un gruppo, non un conferimento qualsiasi in qualunque direzione. Anche questo è un caso tipico delle integrazioni locali che potrebbe forse non comprendersi nell'attuale dizione, sempre stando alle osservazioni che faceva prima il senatore Visco, che condivido come lettura sostanziale ma che preoccupano quanto a possibili interpretazioni formali.

Sul problema della copertura, se mi è consentita una breve considerazione, ricordando quanto diceva poco fa il Presidente relatore, vorrei fare due osservazioni: in passato con il senatore Visco discutemmo di casi di fusioni tra banche private che sembravano potersi realizzare. La costruzione sostanzialmente del non evidenziarsi di una spesa fiscale, di un bisogno di copertura nasce essenzialmente da queste considerazioni: intanto i conferimenti oggi sono parzialmente tassati a differenza di quanto previsto dalla legge n. 218 del 1990, proprio perchè lo stesso Governo Amato corresse la «legge Amato», per cui ci troviamo in presenza di un gettito che altrimenti non ci sarebbe, perchè nessun conferimento potrebbe realizzarsi. Infatti, il Monte dei Paschi di Siena non potrebbe sopportare l'onere del conferimento ad una Spa, con relativa plusvalenza, di tutto il suo possesso bancario se non ci fosse la neutralità fiscale. Nel caso del conferimento abbiamo non solo un maggior gettito perchè si determinano operazioni che altrimenti o non si sarebbero verificate o sarebbero avvenute soltanto parzialmente, ma nel caso dei conferimenti la ragione sta nel fatto che molti di questi, probabilmente non si produrrebbero se non in forza dei benefici fiscali qui previsti data la loro non poca onerosità. Non sempre infatti si tratta di arricchimento per il soggetto che gode del beneficio, ma comunque si è sempre ritenuto che queste riorganizzazioni vigilate dalla Banca centrale hanno senso nella misura in cui sono destinate ad accrescere la produttività e la redditività delle banche che ne conseguono evidenti vantaggi sotto il profilo del prelievo fiscale, se non altro perchè normalmente le riorganizzazioni intervengono sui costi fissi riducendoli consistentemente nel loro rapporto con l'operatività dell'istituto, che ne risulta quindi migliorata nella sua capacità di reddito.

Questa, nelle sue linee essenziali, era la considerazione della volta scorsa rispetto alla quale c'è una parziale tassazione dei conferimenti. Pensiamo soltanto a come l'operazione del Monte dei Paschi di Siena determini, seppure con una tassazione parziale, un prelievo che altrimenti non vi sarebbe.

Termino con due osservazioni. Per quanto riguarda la dizione «esclusivamente», ho già detto prima che c'è stata una grossa discussione alla Camera intorno alla preoccupazione che la trasformazione di questi istituti potesse far perdere loro il mercato di riferimento,

il mercato che servono. La discussione è stata ancora più accanita con riferimento all'Artigiancassa, azienda estremamente specializzata presso le imprese artigiane. La formula che intervenne all'ultimo momento dell'approvazione parlamentare voleva essere una norma manifesto nel senso che gli statuti delle future società assumono questi ambiti del mercato come quelli a cui rivolgersi prevalentemente. Si rifiutò non a caso l'avverbio «esclusivamente» che venne collocato altrove perchè si ritenne che dovesse essere evitata una rigidità formale che avrebbe comportato per gli istituti l'impossibilità di esercitare le attività complementari alle attività principali.

L'osservazione fatta dal Presidente relatore è ancora più rilevante perchè ricorda come il Mediocredito centrale opera ora con tutte le imprese esportatrici per cui quella formula, senza volerlo, rischia di impedire al Mediocredito stesso di fare, un domani, quello che già fa oggi. Infatti esso opera con tutte le imprese esportatrici e svolge altre funzioni con le piccole e medie imprese. Però il Mediocredito opera per tutte le imprese esportatrici. Quindi, il problema è quello di attenuare la conseguenza formale o comunque di evitare che si determini una rigidità formale che sarebbe contraddittoria con la continuità dell'azione dell'istituto.

RAVASIO. Per quanto riguarda l'Artigiancassa il termine «prevalentemente» non è appropriato, deve essere usato il termine «esclusivamente». Non può lavorare con la media impresa se non è artigiana. Questo vale per il Mediocredito, ma non per l'Artigiancassa.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche se occorre state attenti perchè vi è il caso di consorzi tra imprese artigiane ed imprese piccole e medie perchè, come spesso accade, il mercato tende ad unire ciò che il legislatore vuole dividere. Può essere utile quindi non allargare in modo generico l'attività ma può essere pericolosa una barriera rigidissima perchè può ottenere l'effetto opposto di quello che si vuole perseguire. Bisogna praticare tutto ciò che è utile per sostenere un determinato mercato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se scrivessimo come nella Roma antica, bisognerebbe dire: «operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e l'altra esclusivamente delle imprese artigiane»; mi rendo conto che è una frase da Cicerone, ma sarebbe perfetta.

RAVASIO. Si potrebbe anche usare il termine «rispettivamente».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il termine «esclusivamente» a mio avviso non attiene strettamente all'attività bancaria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Qui poi non c'è scritto «per» ma «nell'interesse», dizione assai nebulosa.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo è volutamente, proprio per evitare una rigidità operativa di questi istituti. Occorre

ricordare che tali istituti non gestiranno solo con contabilità separata la provvista dal bilancio dello Stato, ma avranno anche provvista propria. La provvista propria anche se deve orientarsi a quel mercato, lo deve fare con le necessarie flessibilità. Io mi riferisco non al noto prestito agevolato Artigiancassa, che va solo alle imprese artigiane, ma al fatto che con provvista propria l'Artigiancassa, società per azioni di domani, potrebbe servire in vario modo consorzi prevalentemente costituiti da imprese artigiane ma comprendenti anche piccole imprese.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo allora scrivere così, al comma 3 dell'articolo 2: «... delle finalità degli enti originari, rispettivamente operanti l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e l'altra esclusivamente delle imprese artigiane». Si risolverebbe bene il problema perchè è nell'interesse delle imprese artigiane che si fanno consorzi anche con le medie imprese. Il problema del Mediocredito centrale, che prevede il credito alle esportazioni, è invece diverso; inoltre esso fa opere pubbliche e queste sono interesse di tutti coloro che le usano. Si tratta di opere pubbliche gratuite che tale istituto finanzia, in base allo statuto. L'osservazione del senatore Ravasio è importante per evitare che l'Artigiancassa diventi un'impresa diversa da quello che si vuole.

Mi sembra di capire che questa norma nasce da un'esigenza dell'Artigiancassa ma qui ha creato confusione perchè i due enti sono sempre abbinati negli articoli 2 e 3.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con quanto detto dal presidente Forte.

Vorrei fare un'ulteriore osservazione formale per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 3. Dopo l'approvazione del testo unico di riforma della legge bancaria, a regime dovremmo prevedere che la gestione di fondi pubblici venga conferita attraverso convenzione ad un istituto, a seguito di procedure concorsuali. Ovviamente questo non può avvenire il giorno dopo la trasformazione in società per azioni di questi istituti e quindi saranno le convenzioni a regolare la durata della prima fase di esercizio di questi fondi pubblici come conseguenza immediata del loro essere attualmente enti pubblici di risparmio. Occorre quindi precisare che queste convenzioni sono tra le suddette società e le amministrazioni e che alla fine delle convenzioni si entrerà a regime nella disciplina. Questa precisazione va fatta al comma 1 dell'articolo 3, nel quale propongo, dopo le parole: «apposite convenzioni stipulate», di aggiungere le altre: «dalle suddette società». Questo perchè sia chiaro che il succedere nei rapporti preesistenti con le amministrazioni è di queste società nella prima fase.

Altrimenti se si fa una lettura combinata della norma con il testo unico, sembra che si debba fare subito la gara. Deve essere invece chiaro che si tratta di queste società individuate ed operanti *ope legis*, che devono avere le prime nuove convenzioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio l'onorevole Sacconi per aver chiarito alcuni problemi.

Sottolineo ancora l'urgenza del provvedimento che non potrà essere tuttavia trattato nel corso della prossima settimana, stante l'inizio della sessione di bilancio. Invito i colleghi che lo ritengano opportuno a presentare gli emendamenti entro il 23 settembre.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

